

DD-07

**COPIA PER NOTIFICA**

(142C10) C.D.S.

Sentenza n. 1505/2015 pubbl. il 17/12/2015  
RG n. 4437/2010  
Repert. n. 2641/2015 del 17/12/2015



**REPUBBLICA ITALIANA  
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO  
IL TRIBUNALE DI PISA  
Sezione Civile**

**N. SENTENZA**

Comune di Pisa



Ufficio Relazioni Pubblico  
Nr.0001135 Data 08/01/2016  
Tit. 0000 Arrivo

in persona del Giudice Istruttore dott. **Tommaso M. Gualano**, ha pronunciato la seguente

**RGC**

**CRON**

**SENTENZA**

di appello nella causa iscritta a ruolo il 29.11.2010 segnata al N. 4437 RG, promossa da

**SANDRA FORNAI** (CF FRNSDR64C67G843T), elettivamente domiciliata in San Giuliano Terme (PI), Agnano, via XXV Aprile n. 51/a, presso lo studio dell'avv. Alessio Bertola, che la rappresenta e difende come da mandato a margine del ricorso in primo grado,

**OGGETTO :**

**APPELLANTE**

**CONTRO**

**COMUNE DI PISA** (CF 007341620508), in persona del dirigente della Polizia Municipale dr. Massimo Bortoluzzi, elettivamente domiciliato in Pisa presso l'Avvocatura Civica via degli Uffizi n. 1, rappresentato e difeso, congiuntamente e disgiuntamente, dagli avv. Susanna Caponi, Gloria Lazzeri e Giuseppina Gigliotti come da mandato in calce all'atto di citazione in appello,

**APPELLATO**

avente ad oggetto: *Appello avverso sentenza del Giudice di Pace in tema di opposizione ad ordinanza ingiunzione*



Passata in decisione all'udienza del 9.7.2015 sulle seguenti conclusioni:

Per SANDRA FORNAI: in accoglimento del presente appello, riformare il capo delle spese giudiziali della sentenza del Giudice di Pace di Pisa n. 1145/10 del 28.4.2010 depositata in cancelleria il 13.5.2010, emessa dal giudice di Pace di Pisa nel procedimento di opposizione a sanzione amministrativa per violazione al Codice della Strada ex artt. 204bis CdS e 22 e 23 L. 689/1981 iscritto al n. 4471/2009 RGC, e per l'effetto condannare il Comune di Pisa in persona del suo sindaco e legale rappresentante pro tempore alla refusione in favore dell'appellante delle spese giudiziali relative al primo grado di giudizio, per la cui quantificazione ci si rimette al prudente apprezzamento del giudice, nonché condannare il Comune di Pisa in persona del suo sindaco e legale rappresentante pro tempore alla refusione in favore della ricorrente delle spese giudiziali per il presente grado di giudizio.

Per il COMUNE DI PISA: chiede che l'appello venga rigettato, in quanto correttamente il giudice di primo grado ha statuito di compensare le spese di giudizio tra le parti, in quanto le argomentazioni svolte nella sentenza contengono considerazioni sia di diritto che di fatto idonee a giustificare la compensazione delle spese di lite.

#### **MOTIVI DELLA DECISIONE**

La presente sentenza viene resa senza procedere alla concisa esposizione dello svolgimento del processo, giusto il disposto dell'art. 132 c.p.c., come modificato dalla L. 69/09.

La sentenza impugnata (sentenza del Giudice di Pace di Pisa n. 1145/10 del 28.4.2010 depositata in cancelleria il 13.5.2010) è stata emessa all'esito del procedimento di opposizione ad ordinanza ingiunzione per violazione del Codice della Strada promosso dalla sig.ra Sandra Fornai e concernente il verbale di accertamento n. 1557F/2009/P – Pr. 54066/2009 del 24.4.2009 elevato dalla Polizia Municipale del Comune di Pisa perché il 24.4.2009, alle ore 13,09, la vettura di proprietà della sig.ra Fornai si sarebbe trovata a transitare sulla SP 224 al Km 18+500 nel Comune di Pisa, con direzione di marcia verso Pisa, alla velocità di 92 Km/h, superando in tal modo di 22 Km/h il limite di velocità ivi imposto.



La modifica codicistica, come è noto, ha inteso ridurre i presupposti di compensazione della lite e, come rilevato dalla giurisprudenza di legittimità, *“l’art. 92, secondo comma, c.p.c., nella parte in cui permette la compensazione delle spese di lite allorché concorrano “gravi ed eccezionali ragioni”, costituisce una norma elastica, quale clausola generale che il legislatore ha previsto per adeguarla ad un*

*dato contesto storico-sociale o a speciali situazioni, non esattamente ed efficacemente determinabili "a priori", ma da specificare in via interpretativa da parte del giudice del merito, con un giudizio censurabile in sede di legittimità, in quanto fondato su norme giuridiche"* (Cass., S.U., 2572/2012; Cass., ord., 2883/2014). In ogni caso, *"le gravi ed eccezionali ragioni, da indicarsi esplicitamente nella motivazione, che ne legittimano la compensazione totale o parziale, devono riguardare specifiche circostanze o aspetti della controversia decisa"* (Cas., ord. 16037/2014).

Il giudice di prime cure non ha motivato circa le ragioni della compensazione della lite, né esse emergono alla luce del contenuto complessivo della motivazione della sentenza; piuttosto, come rilevato dall'appellante, il GdP di Pisa ha evidenziato che il Comune di Pisa non ha fatto pervenire la documentazione richiesta dal giudice ed avente ad oggetto il verbale di periodica revisione di funzionalità dell'apparato previsto con cadenza almeno annuale dall'art. 4 Decreto del Direttore Generale della Motorizzazione n. 1122 del 16.5.2005 di omologazione dell'apparato autovelox 105 SE. Utilizzato per l'accertamento de quo"; e proprio su tale omessa esibizione di documentazione il giudice di prime cure ha fondato l'accoglimento della domanda della Fornai.

Né può sostenersi, come dedotto dal Comune di Pisa, che le ragioni della compensazione possano essere ricondotte al richiamo fatto in sentenza alla nota trasmessa dall'ente locale al Giudice di pace prot. n. 1607/VR/09 del 12.2.2010, nel quale si sosteneva nella sostanza la correttezza del comportamento del Comune e, cioè, che agli autovelox non si applicherebbero le regole contenute nella L. 273/91, istitutiva del sistema nazionale di taratura; invero, nella sentenza impugnata si dà chiaramente ed espressamente atto della irrilevanza del contenuto della nota de qua ai fini della decisione, di talché il relativo contenuto non può essere stato poso a base delle ragioni della compensazione della lite (è scritto in sentenza: "il Comune di Pisa con nota prot. 1607/VR/09 del 12.2.2010 rilevava, richiamando la legge 273/1991, che "nessuna disposizione normativa impone la taratura periodica delle apparecchiature di rilevazione automatica della velocità". All'udienza del 24.2.2010 questo giudice – preso atto di quanto sopra e rilevato che nel caso in



esame non era in discussione la legge 273/1991 – rinnovava l'ordine al Comando della Polizia Municipale di Pisa....”).

In conclusione l'appello deve essere accolto e la sentenza impugnata deve essere riformata limitatamente alla statuizione sulle spese di lite del giudizio di primo grado, che devono essere poste a carico del Comune di Pisa per il principio della soccombenza.

In forza del medesimo principio, le spese di lite del giudizio di appello sono poste a carico del Comune di Pisa.

Le spese di lite di entrambi i gradi di giudizio sono complessivamente liquidate come da dispositivo (con esclusione, quanto alla fase di appello, della fase istruttoria e/o di trattazione, non tenutasi).

**P.Q.M.**

Il Tribunale, definitivamente decidendo, in accoglimento dell'appello proposto,

1) riforma la sentenza impugnata (sentenza n. 1145/2010 del Giudice di Pace di Pisa n. 1145/10) limitatamente alla statuizione relativa alla compensazione delle spese di lite del giudizio di primo grado, che devono essere poste a carico del Comune di Pisa per il principio della soccombenza;

2) condanna il Comune di Pisa, in persona del suo legale rappresentante pro tempore, al pagamento delle spese di lite di entrambi i gradi di giudizio, liquidate complessivamente in € 770,00 per compensi, € 41,00 per spese esenti, oltre rimborso forfetario spese generali 15%, oltre Iva e Cpa come per legge se dovuti.

Così deciso in Pisa il 18 novembre 2015

IL GIUDICE  
*dott. Tommaso Maria Gualano*

Accettato da PCT e *A/luvat*  
Comunicato avviso a mezzo PEC

Il Funzionario *Angela Melillo*  
*Angela Melillo*



REMAILED

## TRIBUNALE ORDINARIO DI PISA

E' copia conforme che si spedisce per la prima volta in forma esecutiva.

### REPUBBLICA ITALIANA - IN NOME DELLA LEGGE

Comandiamo a tutti gli Ufficiali Giudiziari che ne siano richiesti e a chiunque spetti di mettere ad esecuzione il presente titolo, al Pubblico Ministero di darvi assistenza e a tutti gli Ufficiali della Forza Pubblica di concorrervi, quando ne siano legalmente richiesti.

Si rilascia a richiesta di **BERTOLA ALESSIO**

in favore di **FORNAI SANDRA**

Pisa, li 04.01.2015



F.to IL FUNZIONARIO GIUDIZIARIO

Dott.ssa Angela Melito

E' copia conforme alla prima copia

Pisa, li 04.01.2015

Il Funzionario Giudiziario

Dott.ssa Angela Melito





RELATA DI NOTIFICA

Io sottoscritto Ufficiale Giudiziario addetto all'Ufficio UNEP presso il Tribunale di Pisa a richiesta dell'avv. Alessio Bertola del Foro di Pisa ho notificato la sopra estesa copia autentica munita di formula esecutiva della sentenza n. 1505/2015 emessa dal Tribunale di Pisa il 18.11.2015 e depositata in cancelleria il 17.12.2015 al COMUNE DI PISA, in persona del Suo Sindaco e legale rappresentante *pro tempore* sedente in PISA VIA DEGLI UFFIZI, 1, ivi recandomi e consegnandone copia a mani di

*my Michele Lepi*

ADDETTO ALL'UFFICIO UNEP DEL TRIBUNALE DI PISA  
CONSEGNA LE SENTENZE PER ARCA ASSINCA

R 8/1/2016

*[Signature]*  
UFFICIO UNEP TRIBUNALE DI PISA  
Ufficiale Giudiziario  
Gabriella Mantova

122

122